



PIANO GENERALE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE

1. Finalità del Piano Generale di Censimento (PGC)

Lo svolgimento del Censimento permanente delle istituzioni pubbliche (IP) è previsto dall'art.1, commi da 227 a 237 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", ed è inserito nel Programma statistico nazionale (PSN) vigente (codice IST-02575: "Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione censuaria delle Istituzioni Pubbliche").

In base all'art. 1, comma 232 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Istat effettua le operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani generali di censimento.

Il presente Piano Generale di Censimento (di seguito PGC) è un atto di pianificazione generale adottato dall'Istat al fine di effettuare il censimento delle istituzioni pubbliche e di disciplinarne l'organizzazione.

Nel presente PGC, in base a quanto previsto dal predetto art. 1, comma 232, della legge n. 205/2017, sono definiti:

- ✓ la data di riferimento dei dati;
- ✓ gli obiettivi;
- ✓ il campo di osservazione;
- ✓ le metodologie di indagine;
- ✓ le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie;
- ✓ le modalità e i tempi di fornitura e utilizzo dei dati da archivi amministrativi e da altre fonti necessarie allo svolgimento delle operazioni censuarie;
- ✓ i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti e le modalità di svolgimento delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta;
- ✓ le modalità di diffusione e di comunicazione dei dati.

Le previsioni del presente PGC si applicano alle attività censuarie effettuate a partire dall'anno 2023 e hanno validità triennale.

2. Aspetti generali del censimento permanente delle Istituzioni Pubbliche

2.1 Obiettivi, campo di osservazione e unità di rilevazione

Gli obiettivi del Censimento permanente delle istituzioni pubbliche sono:

- ✓ verificare la copertura del registro statistico delle istituzioni pubbliche e la qualità delle stime prodotte con le fonti amministrative disponibili;

- ✓ aggiornare il quadro informativo strutturale acquisito con i progressi censimenti delle istituzioni pubbliche, ad un livello territoriale fine, con informazioni non presenti in fonti amministrative relative alle caratteristiche funzionali, organizzative e territoriali del settore pubblico in Italia;
- ✓ acquisire informazioni relative a nuove tematiche di interesse del settore in maniera condivisa con gli stakeholder.

La rilevazione in oggetto (codice IST-02575: “Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione censuaria delle Istituzioni Pubbliche”), ha carattere censuario ed è rivolta a tutte le Istituzioni pubbliche e alle unità locali ad esse afferenti, presenti sul territorio nazionale o residenti all'estero, attive alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.

La frequenza della rilevazione è triennale, la data di riferimento per i dati rilevati dal censimento è fissata al 31 dicembre 2022, se non diversamente specificato nel questionario. Il triennio in oggetto è 2023 – 2025.

La scadenza per la fornitura dei dati è indicata nella lettera informativa a firma del Presidente dell'Istat.

L'unità di rilevazione del Censimento è l'istituzione pubblica, definita come unità giuridico-economica la cui funzione principale è quella di produrre beni e servizi non destinabili alla vendita e/o di redistribuire il reddito e la ricchezza, e le cui risorse principali sono costituite da prelevamenti obbligatori effettuati presso le famiglie, le imprese e le istituzioni non profit o da trasferimenti a fondo perduto ricevuti da altre istituzioni dell'amministrazione pubblica.

L'unità di rilevazione così definita appartiene ad una delle seguenti categorie:

- Pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, autorità di sistema portuale e autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale inseriti nel Conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- Unità interamente o prevalentemente partecipate da Enti pubblici - fatta eccezione per le Società di capitali, le Società Cooperative e le Federazioni sportive – individuate dall'Istituto nazionale di statistica e riportate nell'elenco pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- Aziende speciali delle CCIAA, Avvocatura dello Stato e Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, rilevate separatamente dalle unità istituzionali di riferimento, in considerazione della loro autonomia amministrativa, organizzativa e contabile.

Le unità osservate sono estratte dal Registro statistico Asia Istituzioni pubbliche.

Le principali fonti amministrative e statistiche che contribuiscono alla creazione della lista censuaria sono:

- Elenco Istat delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (lista S.13);
- Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici – Siope (canale diretto utilizzato per alimentare le unità core, classificate nel settore istituzionale S.13);
- Censimento IP (lista delle unità rilevate nell'edizione precedente);
- Indice dei domicili digitali della PA (realizzato dall'Agenzia per l'Italia digitale - Agid, include variabili anagrafiche, territoriali e di contatto di numerosi enti);
- Indagine Istat Riddcue, ovvero la rilevazione di informazioni, documenti e dati per la classificazione delle unità economiche (ultime 3 edizioni disponibili);
- Database Istat delle partecipate pubbliche;
- Registro Istat delle istituzioni non profit (al fine di evitare eventuali sovrapposizioni).

La presente rilevazione, compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserita nel vigente Programma statistico nazionale 2020-2022 (codice IST-02575) e successivi aggiornamenti.

2.2 Metodi e tecniche della rilevazione

Le informazioni e i dati che costituiscono oggetto di rilevazione sono acquisiti via web, attraverso il questionario elettronico e il sistema informatizzato di gestione e monitoraggio della rilevazione predisposti da Istat (tecnica CAWI).

L'Istat provvede all'invio delle lettere informative alle unità di rilevazione all'indirizzo istituzionale pec, in alcuni limitati casi all'indirizzo istituzionale postale con raccomandata RAR. Per le iniziative di sensibilizzazione finalizzate alla collaborazione con le unità di rilevazione, l'Istat può avvalersi del supporto degli Uffici di Statistica dei Ministeri, cui richiedere assistenza nei confronti delle unità di rilevazione da essi vigilate.

3. Organizzazione della rilevazione

L'Istat definisce gli aspetti organizzativi, tecnici e metodologici del censimento e sovrintende alle operazioni censuarie, ne assicura il monitoraggio e adotta le circolari, i provvedimenti e le misure necessarie a garantirne il buon andamento, anche attraverso forme di sensibilizzazione alle unità non rispondenti.

Sono inoltre previste attività di:

1. Informazione e assistenza tecnica alle unità istituzionali;
2. Monitoraggio dell'andamento della rilevazione ed eventuale intervento nei casi di criticità;
3. Supervisione delle attività di rilevazione per le unità istituzionali e svolgimento di attività di sensibilizzazione, finalizzate alla collaborazione con le unità di rilevazione.

Nelle province autonome di Trento e di Bolzano i compiti e le funzioni censuarie sono svolti dagli Uffici di statistica delle rispettive amministrazioni provinciali autonome. I suddetti uffici provvedono a selezionare e nominare i responsabili incaricati.

Potranno essere organizzati incontri con i dirigenti o i funzionari incaricati del coordinamento della rilevazione.

3.1 Individuazione e compiti dell'incaricato del coordinamento della rilevazione

L'istituzione pubblica oggetto di rilevazione provvede all'individuazione di un incaricato del coordinamento della rilevazione, che avrà il compito di svolgere, internamente all'unità, le attività di coordinamento e supervisione delle operazioni necessarie a raccogliere i dati e compilare il questionario via web.

Per le Istituzioni pubbliche facenti parte del Sistema statistico nazionale (Sistan), l'incaricato del coordinamento della rilevazione è, di norma, il Responsabile dell'ufficio di statistica. In assenza dell'Ufficio di statistica, l'incaricato del coordinamento della rilevazione sarà individuato tra il personale nel ruolo di dirigente o funzionario, ove possibile, dotato di adeguata professionalità. L'Istat provvede a richiedere il nominativo e i dati di contatto dell'incaricato del coordinamento della rilevazione, nonché per tutti gli aspetti tecnici della rilevazione.

4. Obbligo di risposta e sanzioni

L'art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 demanda al Piano Generale di Censimento l'individuazione dei soggetti tenuti all'obbligo di risposta e la definizione degli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti.

L'obbligo di risposta per tale Censimento e le sanzioni amministrative previste in caso di violazione dello stesso, sono indicate dagli artt. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989, in conformità a quanto previsto dal DPR 15 dicembre 2022 di approvazione del Programma statistico nazionale 2020-2022-Aggiornamento 2021-2022 e dai successivi aggiornamenti, nonché dall'allegato elenco delle rilevazioni per le quali la mancata risposta è oggetto di sanzione.

È fatto obbligo alle unità di rilevazione, menzionate nel paragrafo 2.1 del presente Piano e, in particolare, a tutte quelle incluse nella lista, di fornire i dati loro richiesti mediante i questionari di rilevazione...

Decorso inutilmente il termine ultimo per la trasmissione dei dati – così come specificato nella lettera informativa – l'Istat provvederà all'accertamento delle violazioni dell'obbligo di risposta per le unità soggette alla rilevazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia statistica.

5. Trattamento dei dati e privacy

I dati raccolti in occasione del Censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 32.

6. Diffusione e comunicazione dei risultati del censimento

6.1. Diffusione

I risultati del Censimento saranno diffusi dall'Istat, anche con frequenza inferiore alle tre unità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 232, lett. c) della Legge n. 205/2017 sopra citata.

La diffusione dei dati sarà eseguita dall'Istat utilizzando in prevalenza strumenti informatici (data warehouse) e riservando alla pubblicazione su supporto cartaceo solo approfondimenti su argomenti tematici. I contenuti informativi, i tempi e le procedure di rilascio dei dati saranno specificate nel Piano di diffusione dei dati predisposto dall'Istat.

La diffusione dei dati relativi alle Forze armate e alle Forze di Polizia e di Sicurezza, come pure tutte le operazioni di rilevazione del personale militare, sarà concordata con i Ministeri competenti nel rispetto del segreto militare.

6.2. Comunicazione

Sempre ai sensi dell'art. 1, comma 232, lett. c) della Legge n. 205/2017 cit., la comunicazione dei dati censuari a titolo gratuito e su supporto informatico.

La comunicazione dei dati elementari sarà effettuata da Istat in conformità alla normativa in materia di accesso ai dati elementari trattati per finalità statistiche e di segreto statistico.